

Legge 29 dicembre 1990, n. 407

“Disposizioni diverse per l'attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-1993”

(G.U. del 31 dicembre.1990, n. 303)

Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASSISTENZA, SANITA' E LAVORO

Art. 3. Prestazioni pensionistiche a favore dei minorati civili.

1. Le prestazioni pensionistiche erogate dal Ministero dell'interno non sono compatibili con prestazioni a carattere diretto, concesse a seguito di invalidità contratte per causa di guerra, di lavoro o di servizio, nonchè con le pensioni dirette di invalidità a qualsiasi titolo erogate dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, dalle gestioni pensionistiche per i lavoratori autonomi e da ogni altra gestione pensionistica per i lavoratori dipendenti avente carattere obbligatorio. É comunque data facoltà all'interessato di optare per il trattamento economico più favorevole.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro del tesoro, provvede, con apposito decreto, a stabilire le necessarie disposizioni ai soli fini dell'accertamento delle condizioni reddituali e degli obblighi di comunicazione da parte degli interessati, nonchè ai fini dell'eventuale revoca delle prestazioni, in connessione anche con il sistema di verifiche disposte in materia ai sensi e per gli effetti del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291 e successive modificazioni e integrazioni, disciplinando il diritto di opzione di cui al comma 1.

3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della sanità provvede, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, a stabilire nuove tabelle per i gradi dell'invalidità civile, secondo i criteri della legislazione vigente.

4. Gli effetti conseguenti all'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo decorrono dal 1° gennaio 1991.